N.18 6 Dicembre 2017

ANIEM NEWS

Periodico informativo per associati Aniem

APPALTI PUBBLICI

LEGGE BILANCIO 2018: LE MISURE APPROVATE PER L'EDILIZIA.

Lo scorso 30 Novembre il Senato ha approvato la fiducia sul maxi emendamento presentato dal Governo sulla legge di bilancio 2018. Il provvedimento è sottoposto ora all'ulteriore passaggio alla Camera, con l'obiettivo di portare la legge in Aula per l'approvazione definitiva il prossimo 19 dicembre.

Di seguito le misure di interesse per il nostro settore.

Fondo Infrastrutture (per finanziamento trasporti, edilizia pubblica e infrastrutture).

Il Fondo viene rifinanziato per complessivi 38 miliardi fino al 2033, per una dotazione complessiva superiore agli 85 miliardi.

Ulteriori Fondi a enti locali

Per il prossimo triennio sono stanziati 850 milioni per Comuni e Regioni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Fondo progettazione

Il Fondo finalizzato prioritariamente alla messa in sicurezza degli edifici pubblici avrà una dotazione di 30 milioni annui fino al 2030.

Ecobonus

Prorogata per un anno la detrazione del 65% per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, 50% per finestre, infissi, sostituzione impianti di climatizzazione invernali a favore di impianti dotati di caldaie e condensazione a biomassa e schermature solari; medesima detrazione (50%) per interventi di ristrutturazione, 36% per interventi destinati alla manutenzione a verde di aree



scoperte private ed impianti connessi. Il credito corrispondente alla detrazione potrà essere ceduto ai fornitori che hanno realizzato gli interventi anche sulle singole unità immobiliari.

Per i condomini sono confermati gli incentivi sulle parti comuni, dal 65% al 75% in base alla portata dell'intervento ed ai risultati qualitativi raggiunti.

Sismabonus

Invariate le condizioni già previste. Come anticipato nel precedente numero di Aniem News, la novità è che dal 2018 rientrano nel bonus anche gli istituti di edilizia popolare.

Iva agevolata edilizia

L'Iva agevolata al 10% per i "beni significativi" nell'ambito dei lavori edili di manutenzione sarà applicabile solo in caso di autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale e la fattura dovrà indicare il valore dei beni di valore significativo.

Locazioni

Prorogata di due anni la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato.

Incentivi assunzioni

Vengono stanziati 338 milioni per il 2018 per lo sgravio dei contributi a carico delle aziende che assumono giovani a tempo indeterminato (ipotesi di tagliare il 50% ei contributi). Per il primo anno si ipotizza di applicare il provvedimento agli under 35.

CODICE APPALTI: DECRETO BIM FIRMATO ED IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA

Il decreto sull'introduzione del Bim, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del Codice Appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), è stato firmato dal Ministro Delrio ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta.

Il provvedimento, costituito da 9 articoli, prevede, anzitutto, una serie di adempimenti preliminari per le stazioni appaltanti: un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi adeguati alla natura dell'opera, un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione.



Le stazioni appaltanti dovranno altresì utilizzare piattaforme interoperabili ed i flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento dovranno svolgersi all'interno di un ambiente di condivisione dei dati.

L'art. 6 dispone la tempistica per l'introduzione obbligatoria dei nuovi metodi:

- a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- f) per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il provvedimento prevede anche l'istituzione di una commissione che avrà il compito di monitorare gli esiti e le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti, anche al fine di individuare misure preventive o correttive.

RICOSTRUZIONE POST SISMA

LA NUOVA ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017 l'**Ordinanza 14 novembre 2017, n. 42** del Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Paola De Micheli, recante "Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

L'ordinanza disciplina, in particolare, i termini, le condizioni e le procedure per le agevolazioni, in forma di finanziamenti agevolati senza interessi, finalizzati al riavvio delle attività economiche.



Le risorse finanziarie sono quelle previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo di Euro 9.000.000,00, ripartite secondo le seguenti modalità:

a) Regione Abruzzo: 10 %;b) Regione Lazio: 14 %;c) Regione Marche: 62 %;d) Regione Umbria: 14 %.

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande, l'adozione di provvedimenti, il controllo, l'erogazione ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia che assume le funzioni di soggetto gestore delle procedure.

Possono essere ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- **a)** essere già presenti ed operanti nei territori dei *Comuni*, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
- **b)** nel caso di impresa iscritta al Registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei *Comuni*;
- **c)** nel caso di impresa non iscritta nel Registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l'attività in uno dei *Comuni*, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della Partita IVA;
- **d)** non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
- **e)** non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- **f)** non essere incorse nell'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- **g)** non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- h) in caso di delocalizzazione dell'attività, aver già effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro.

Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni le spese di investimento, regolarmente documentate, devono riferirsi ad almeno una delle seguenti voci:



- a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
- b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;
- c) lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.

L'art. 8 dell'Ordinanza precisa che le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 (dieci) anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 (tre) anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% (cento percento) della spesa ammissibile.

MERCATO

ANAS: REGISTRATO CONTRATTO DI PROGRAMMA 2016-2020, INVESTIMENTI PER 29,5 MILIARDI.

E' arrivata la registrazione della Corte dei Conti ed per il contratto di programma Anas mancano solo alcuni ultimi adempimenti formali che dovrebbero essere ultimati entro la fine dell'anno (sigla del contratto tra Anas e Ministero Infrastrutture e decreto ministeriale).

Gli investimenti complessivi ammontano a 29,5 miliardi di euro, dei quali 23,4 per nuovi appalti e 6,1 per lavori già in fase di attuazione.

Le risorse per i nuovi appalti sono così ripartite: 8,4 miliardi di euro per completamento di itinerari, 10,5 per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, 3,9 per nuove opere, 0,6 per opere di ripristino della viabilità.

Il 56% degli investimenti, per un importo di circa 13 miliardi, riguarderà il Sud e le Isole, il 24% il centro Italia ed il 19% il Nord.

GIURISPRUDENZA

NO ALLA SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA DOPO DEPOSITO OFFERTA.

E' esclusa la possibilità per l'operatore economico di sostituire un'impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni richieste successivamente al deposito della sua offerta e che determina l'esclusione automatica del suddetto operatore. E' quanto ribadito dal Consiglio di Stato (Sez. V 29.11.2017, n. 5611) a fronte dell'appello di una società esclusa dall'affidamento di un accordo quadro per lavori di manutenzione. La società



aveva partecipato alla procedura fruendo di un avvalimento prestato da un consorzio stabile ma, dopo due anni dall'aggiudicazione e dalla graduatoria definitiva, l'Amministrazione aveva inoltrato "urgente richiesta di chiarimenti" sia alla società che all'ausiliaria in quanto quest'ultima risultava aver perso i requisiti di qualificazione richiesti (cat. OG 2 classifica II).

Lo stesso Consorzio dichiarava che le mutazioni intervenute nella propria compagine avevano determinato continuità nel possesso dei requisiti ma l'Amministrazione, appellandosi a quanto previsto dalle norme del Codice Appalti, provvedeva all'esclusione della ricorrente ed all'escussione della cauzione provvisoria.

L'appello della società viene respinto, confermando la sentenza del Tar, e respingendo il presunto contrasto sostenuto dalla ricorrente tra direttiva europea e Codice Appalti. In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, per l'appunto, esclude la possibilità di sostituire l'impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni successivamente al deposito della sua offerta.

CONSIGLIO DI STATO: AVVALIMENTO DI GARANZIA, CONTRATTO GENERICO SENZA INDICAZIONE DI MEZZI E RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE.

Ancora una sentenza che farà discutere sui contenuti del contratto di avvalimento, sentenza autorevole e recente proveniente dal Consiglio di Stato (Sez. V, 22 Novembre 2017, n.5429) che ripropone la figura del "contratto di garanzia" per il quale non sussisterebbe la necessità di indicare nel dettaglio i beni e le risorse messe a disposizione.

Tale tipologia di avvalimento si distinguerebbe dall'avvalimento operativo che, viceversa, richiederebbe un'indicazione più precisa e specifica.

Di seguito, considerata la rilevanza e l'autorevolezza della sentenza, si riportano alcuni passaggi:

La questione oggetto del giudizio verte sul perimetro concettuale del cd. "avvalimento di garanzia", relativo al possesso di un requisito di natura economica finanziaria (il fatturato), e sulle sue conseguenze applicative......

In effetti, quando nelle gare pubbliche l'impresa ausiliaria mette a disposizione dell'ausiliata il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore ("avvalimento di garanzia"), non è necessario che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali, o ad indici materiali atti ad esprimere una certa consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, ma è



sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l'impegno contrattuale dell'ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione dell'ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperenziale,....

Pertanto, ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento nelle gare di appalto, ha distinto tra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità) e risorse: solamente per queste ultime è giustificata l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico, in quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico, cioè di "cose che possono formare oggetto di diritti" ex art. 821 c.c., con il corollario che soltanto in questa ipotesi l'oggetto del contratto di avvalimento deve essere determinato, in tutti gli altri casi essendo sufficiente la sua semplice determinabilità.

Ciononostante, proprio ad evitare il rischio, particolarmente rilevante in tale sottogenere di avvalimento, che il prestito dei requisiti rimanga soltanto su un piano astratto e cartolare e l'impresa ausiliaria si trasformi in una semplice cartiera produttiva di schemi contrattuali privi di sostanza, occorre che dalla dichiarazione dell'ausiliaria emerga con certezza ed in modo circostanziato l'impegno contrattuale a prestare e mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale della prima, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità.

L'impresa ausiliaria, per effetto del contratto di avvalimento, deve diventare, quindi, di fatto, un garante dell'impresa ausiliata sul versante economico-finanziario, poiché solo in caso di avvalimento c.d. tecnico o operativo (che quindi abbia ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di determinate risorse.